Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | Roma - Martedì, 19 gennaio 1932 - Anno X | Numero 14

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1944.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1636.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1945.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1637.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1946**.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1638**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1338, concernente la riduzione del canone sulle tasse radiotelegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio Marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1338, concernente la riduzione del canone sulle tasse radiotelegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio Marittima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1947**.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. **1657**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1948**.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1931, n. **1625**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castellengo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1930, n. 144, col quale il comune di Castellengo è stato unito a quello di Cossato;
Vista la deliberazione del podestà di Cossato, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castellengo;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castellengo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 30. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1949**.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. **1630**.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1930, n. 1137, recante disposizioni per la costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1930, n. 1137, portante disposizioni per la costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1930, n. 1137, recante disposizioni per la costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incre-

mento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI
BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 35. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1930, n. 1137, recante disposizioni per la costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria.

Art. 1.

Ai fini dell'art. 3 della legge 18 luglio 1930, n. 1137, fanno parte del Consorzio obbligatorio viti-vinicolo di Pantelleria, o di una speciale sezione di esso, i rispettivi produttori, a qualsiasi titolo, di uva zibibbo o di vino moscato di Pantelleria.

La Commissione amministrativa, o il commissario di cui all'art. 6 della legge, provvede, sentito il parere del direttore tecnico e prendendo in esame le richieste dei consorziati, a determinare le zone per l'utilizzazione di uva zibibbo, come uva da tavola, e per la trasformazione di essa in vino moscato.

Art. 2.

La Commissione amministrativa del Consorzio, da nominarsi a termini dell'art. 4 della legge, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

Le funzioni dei componenti della Commissione sono gratuite; soltanto potranno rimborsarsi le spese vive ai componenti che non risiedono sul posto.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, di concerto col Ministero delle corporazioni, sciogliere in ogni tempo la Commissione amministrativa, nominando un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla costituzione della nuova Commissione ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno.

Il commissario suddetto assume tutti i poteri della Commissione amministrativa.

Art. 4.

Per l'applicazione dei contributi ordinari, nei limiti previsti dall'art. 7 della legge, e per il rimborso delle spese che il Consorzio sosterrà per l'esecuzione diretta di determinate operazioni, la Commissione amministrativa provvederà, annualmente, alla compilazione di ruoli distinti, a carico, rispettivamente, dei produttori di uva zibibbo e di quelli di vino moscato, in quanto questi ultimi facciano parte della relativa sezione speciale.

Con la prima compilazione dei ruoli di contributo ordinario di cui sopra sarà provveduto, altresì, all'applicazione del contributo straordinario da pagarsi, una volta tanto, in ragione di centesimi 10 per ara, per i produttori di uva destinata al consumo diretto, e di centesimi 50 a ettolitro per i produttori di vino moscato compresi nella sezione speciale.

Alla formazione dei ruoli di contributo ordinari e straordinari ed al rimborso delle eventuali spese che il Consorzio sosterrà per l'esecuzione diretta di determinate operazioni, potrà, per la sola prima applicazione della legge, provvedere il commissario previsto dall'art. 6 della legge stessa.

Art. 5.

La compilazione dei ruoli di cui al precedente art. 4 ha luogo in base agli elenchi degli appartenenti al Consorzio, redatti, a seguito di invito della prefettura di Trapani, dal podestà dell'isola di Pantelleria, sulla scorta della denunzia a cui ogni interessato è tenuto e dei dati che gli uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto sono tenuti a fornire gratuitamente, traendo, ove occorresse, copia dei relativi atti in esenzione da diritti.

Gli elenchi di cui al 1° comma, contenenti il nome, cognome e domicilio degli interessati, la indicazione della località e della superficie coltivata a vite o della quantità, in ettolitri, di vino moscato prodotto, sono pubblicati nell'albo comunale per dieci giorni consecutivi, comprendenti due domeniche, e trasmessi, poi, dal podestà all'Amministrazione del Consorzio. Contro tali elenchi è ammesso, entro il 30° giorno a decorrere dall'ultimo della pubblicazione, il ricorso degli interessati al prefetto, perchè siano incluse od escluse dagli elenchi persone indebitamente omesse o inscritte e perchè siano corrette le indicazioni erronee. Il prefetto decide in via definitiva sui ricorsi, udito il Consiglio di prefettura. Scaduto il termine predetto, le partite non contestate diventano definitive e si procede alla riscossione del relativo ruolo.

Per le partite contestate, invece, la riscossione è sospesa fino alla decisione dei ricorsi da parte del prefetto.

Art. 6.

Gli interessati debbono denunciare al Consorzio i trasferimenti di proprietà, le modificazioni di colture e relativi contratti di fitto o colonia, per le necessarie variazioni all'elenco dei consorziati e al ruolo di contribuenza.

Per il controllo dell'esattezza delle denunzie e per compilare e tenere annualmente aggiornato il registro dei contribuenti, l'Amministrazione del Consorzio può avvalersi della facoltà di cui al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7.

I ruoli di contribuzione, compilati in base agli elenchi dei consorziati e redatti ed aggiornati ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, devono contenere, oltre il nome e cognome dei contribuenti, anche la indicazione della superficie di terreno da ciascuno di essi coltivata a vite o della quantità, in ettolitri, di vino moscato prodotto e l'ammontare della somma da pagarsi.

I ruoli, con indicazione delle rate, le cui scadenze, nell'anno solare, devono coincidere con quelle delle imposte dirette, sono sottoscritti dal presidente della Commissione amministrativa o da chi ne fa le veci, e, previa esecutorietà da parte del prefetto ed affissione nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, sono

consegnati all'esattore comunale entro la seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla pubblicazione ogni interessato può ricorrere all'Amministrazione del Consorzio per far rettificare gli errori di fatto eventualmente verificatisi nella formazione del ruolo.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato. Contro la decisione della Commissione amministrativa è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il reclamo al prefetto, il quale provvede in via definitiva.

Art. 8.

L'Amministrazione del Consorzio, nel trasmettere, entro il 15 novembre di ciascun anno, i ruoli di nuova formazione al prefetto, li accompagna, per la prima volta, con una copia dell'elenco dei produttori di cui all'art. 5.

Successivamente la Commissione amministrativa comunica al prefetto le variazioni introdotte nell'elenco medesimo e copia degli atti dai quali risultino le eventuali modificazioni di contributo approvate in conformità della legge.

Art. 9.

La ripartizione delle spese che il Consorzio sosterrà per la esecuzione diretta di determinate operazioni potrà essere fatta, rispettivamente, in base alla superficie di terreno che ciascun consorziato coltiva a vite o alla quantità, in ettolitri, di vino moscato prodotto.

Art. 10.

La riscossione dei contributi ordinari e straordinari di cui all'art. 4 e delle spese sostenute dal Consorzio per la esecuzione diretta di determinate operazioni sarà fatta dall'esattore comunale locale, avvalendosi delle norme, della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.

L'esattore deve versare alla cassa del Consorzio, entro 12 giorni dalle rispettive scadenze, l'importo totale di ciascuna rata di contributo spettante al Consorzio considerando come riscosso anche il non riscosso. In caso di ritardo incorre nella indennità di mora, a termine del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, di cent. 6 per ogni lira di contributo non versato.

Art. 11.

La Commissione amministrativa è convocata dal presidente ogni qualvolta egli lo creda opportuno, ovvero lo chieda la metà dei componenti la Commissione stessa.

Nella sua prima adunanza, la Commissione amministrativa nomina il vice-presidente, il quale sostituisce, ove occorra, il presidente in tutte le attribuzioni.

Il presidente, ed in sua assenza il vice-presidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio a tutti gli effetti.

La Commissione amministrativa provvede alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, alla compilazione dei ruoli dei contribuenti di cui all'art. 4, alla compilazione del regolamento interno del Consorzio e in genere all'amministrazione dell'Ente nei limiti delle attribuzioni ad esso deferite dalla legge e dal presente regolamento.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, in qualunque tempo, ordinare la convocazione di ufficio e fare intervenire alle adunanze un proprio rappresentante, con voto consultivo.

Art. 12.

Le adunanze sono valide quando intervenga la metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Le votazioni segrete, in caso di parità di voti, sono ripetute in una successiva adunanza, e se in questa le proposte non conseguano la maggioranza di voti, s'intendono respinte.

Il componente, che senza giustificato motivo non prenda parte a due sedute consecutive della Commissione amministrativa, decade dall'ufficio. La dichiarazione di decadenza deve essere pronunziata dalla Commissione amministrativa e comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'interessato. Questi ha facoltà di ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di decadenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide definitivamente.

Art. 13.

Il servizio di cassa del Consorzio è affidato all'esattore comunale locale. Quando la Commissione amministrativa del Consorzio lo ritenga comunque opportuno, il servizio di cassa può essere affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità. Al cassiere può essere assegnato un compenso a carico del Consorzio.

Le norme per il servizio di cassa e la misura dell'eventuale compenso al cassiere sono stabilite dalla Commissione amministrativa e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

La Commissione amministrativa deve fornire al cassiere una copia del bilancio di previsione, firmato dal presidente e debitamente vistato dai revisori, e le variazioni che siano introdotte nel medesimo mediante storni deliberati.

Le spese a carico del Consorzio sono ordinate dal presidente o dal vice-presidente che lo sostituisca, ed i mandati devono essere da loro firmati e dal segretario-contabile.

Il cassiere estingue i mandati nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Egli è responsabile dei pagamenti eseguiti sotto forma diversa da quelle ordinategli.

Art. 15.

Il presidente del Consorzio deve procedere, almeno due volte all'anno, in confronto del cassiere e con l'assistenza del segretario-contabile, alla verificazione dei fondi esistenti in cassa e dello stato delle riscossioni, redigendone verbale in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato al cassiere e l'altro conservato negli atti del Consorzio. Quando il servizio di cassa del Consorzio venga gestito dall'esattore comunale, le relative verifiche di cassa dovranno effettuarsi con l'intervento del podestà dell'isola di Pantelleria e dei rappresentanti degli enti che abbiano affidato al detto esattore il proprio servizio di tesoreria.

Si può prescindere da tale verificazione, soltanto se il servizio di cassa sia affidato ad un Istituto di credito; ma in tale caso saranno nella convenzione relativa stabilite le norme per esercitare il riscontro sui versamenti, per riconoscere a brevi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il regolare pagamento dei mandati.

Ad ogni cambiamento della Commissione amministrativa, del presidente di essa o del cassiere, si deve procedere alla verificazione della cassa e alla compilazione del relativo verbale.

Art. 16.

Se l'esattore comunale gestisce anche il servizio di cassa del Consorzio, è tenuto, per tale servizio, a prestare una cauzione nella misura e con le modalità concordate con la Commissione amministrativa.

Dall'obbligo di prestare tale cauzione può essere esonerato l'Istituto di credito assuntore del servizio di cassa del Consorzio.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esattore comunale, cassiere del Consorzio, è autorizzato dalla Commissione amministrativa, con apposita deliberazione.

Art. 17.

L'anno finanziario del Consorzio corrisponde all'anno solare. Entro il 15 dicembre di ogni anno la Commissione amministrativa compila il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente. Il conto consuntivo, con tutti i documenti giustificativi, è sottoposto all'esame dei revisori entro la prima decade di marzo; e i revisori, entro lo stesso mese di marzo, lo restituiscono con apposita relazione.

Il bilancio preventivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci giorni dalla sua compilazione.

Nel bilancio devono essere partitamente specificate le entrate e le uscite, divise per titoli. Nelle entrate devono tenersi distinte le somme provenienti dai ruoli di contribuzione e quelle derivanti da altri contributi o proventi. Alle uscite devono figurare le spese distinte in modo da rendere evidente l'entità complessiva ed il riparto di tutte le spese.

Art. 18.

I revisori dei conti, in numero di tre, di cui due effettivi ed uno supplente, sono nominati dal prefetto.

I revisori hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del loro còmpito.

Non possono essere nominati revisori i congiunti o affini fino al 4° grado col cassiere e con i membri della Commissione amministrativa.

Art. 19.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 1 della legge, il Consorzio provvede, oltre che con la organizzazione e la vigilanza sulle operazioni condotte dagli interessati, anche con la esecuzione diretta di tali operazioni per conto di tutti i consorziati.

I consorziati sono tenuti ad uniformarsi, in ogni ramo della propria attività, alle norme impartite dal Consorzio. Gli inadempienti o i ritardatari sono dalla Commissione amministrativa diffidati a mettersi in regola. Dopo tale diffida la Commissione può sostituirsi nelle operazioni con personale proprio, per conto ed a spese dei manchevoli.

Art. 20.

Il direttore tecnico ha l'obbligo della residenza nell'isola di Pantelleria. Egli è preposto ai vari rami dell'attività tecnica del Consorzio, propone alla Commissione amministrativa le istruzioni tecniche e le norme che ritiene utili per la migliore utilizzazione e valorizzazione dei prodotti, seguendo le direttive della Commissione suddetta.

Alla sua nomina si fa luogo per chiamata o per regolare concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La designazione per chiamata è fatta soltanto su proposta motivata della Commissione amministrativa e con l'approvazione del Ministero di cui sopra.

Il direttore tecnico del Consorzio deve possedere la laurea in scienze agrarie oppure il diploma di licenza rilasciato da una Scuola agraria media specializzata in viticoltura ed enologia. La sua assunzione ha luogo in prova, per il periodo di un anno, e, alla scadenza, su parere favorevole della Commissione amministrativa, egli è nominato con contratto a termine per la durata di anni tre, rinnovabile con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al direttore tecnico suddetto compete, a carico del Consorzio, durante il periodo di prova, il solo assegno o retribuzione mensile di lire millequattrocento. In caso di nomina, poi, con contratto a termine, gli verrà corrisposto uno stipendio lordo di lire diciottomila annue.

Al trattamento di quiescenza del direttore tecnico medesimo sarà provveduto dopo il periodo di prova e mediante una polizza di assicurazione vita, il cui premio verrà corrisposto in ragione del 10 per cento dello stipendio, da parte del Consorzio, e in ragione del 5 per cento da parte dell'interessato.

Il Consorzio decade dall'obbligo del pagamento della percentuale del premio di assicurazione, come sopra stabilito, se alla scadenza del contratto a termine il direttore tecnico non venga riconfermato nell'incarico o qualora egli abbandoni comunque il posto.

Art. 21.

Il Consorzio ha facoltà di assumere un segretario-contabile, con il còmpito di provvedere a tutte indistintamente le mansioni amministrative e contabili dell'Ente, ivi compresa la compilazione e revisione annuale dei ruoli di contribuzione. La nomina del detto segretario-contabile è fatta dalla Commissione amministrativa con contratto a termine da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione amministrativa provvederà, altresì, alla scelta dei locali, strettamente necessari per il funzionamento del Consorzio, e all'arredamento di essi, a carico del Consorzio stesso.

Art. 22.

Il marchio, di cui all'art. 2 della legge, deve essere applicato in modo indelebile sulle cassette o gabbiette di uva, fresca o passita, e sulle bottiglie, sui fiaschi, sulle damigiane e sui fusti in cui il vino tipico moscato è commerciato. Se la spedizione del vino moscato ha luogo in fusti speciali (bordolesi, pipe e simili), il marchio non può essere applicato su fusti differenti.

Il marchio, portante il nome del Consorzio ed il segno grafico adottato che di esso deve far parte integrante, sarà applicato in modo che venga distrutto od annullato quando il recipiente viene aperto. L'apposizione del marchio, limitata alla sola merce idonea, è regolata ed invigilata dal direttore tecnico.

Nel caso in cui le spedizioni del vino tipico moscato siano fatte in damigiane o fusti diretti all'interno od all'estero per essere imbottigliati od infiascati a destinazione, il Consorzio fornirà all'interessato tanti marchi consorziali, quanti sono necessari per suddividere il vino nelle bottiglie e nei fiaschi, ma su questo marchio dovrà essere impressa trasversalmente la dicitura « imbottigliato o infiascato dal cliente ».

Art. 23.

La istituzione della sezione speciale per il perfezionamento e valorizzazione del vino moscato di Pantelleria fa parte integrale del Consorzio viti-vinicolo di Pantelleria.

Con l'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, la Commissione amministrativa del Consorzio potrà provvedere, ai fini dell'art. 8 della legge, alla istituzione di altre speciali branche di attività economiche e commerciali. Siffatte istituzioni, la cui gestione deve essere tenuta distinta dalle attività ordinarie del Consorzio, saranno regolate da apposito statuto da sottoporsi all'esame ed approvazione dei due Ministeri di cui sopra.

Art. 24.

Per quanto non sia stato previsto nel presente regolamento in materia di amministrazione e contabilità del Consorzio provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Numero di pubblicazione **1950.**

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. **1669.**

Autorizzazione ai comuni di Bari e Mantova, quali capoluoghi di provincia, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 27 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Viste le motivate domande avanzate dai comuni di Bari e Mantova per avvalersi della disposizione dell'art. 27 suaccennato;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati a riscuotere, dal 1° gennaio 1932, le imposte di consumo con le aliquote stabilite: per la classe *B* il comune di Bari; per la classe *D* il comune di Mantova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 56. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.

Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 108 del regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 937 - Anno VI;

Veduti i decreti Ministeriali 5 dicembre 1927 - Anno VI e 15 maggio 1928 - Anno VI, che determinano il numero e la qualità delle prove, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi per l'esame di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia nelle scuole medie di qualunque tipo e grado:

Decreta:

§ 1.

Sono indetti esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia sistema Gabelsberger-Noë (secondo le forme di scrittura del manuale della scuola), nelle scuole medie di qualunque tipo e grado.

§ 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, che abbiano l'età non inferiore a 18 anni compiuti alla data del presente bando.

§ 3.

Sono esclusi dagli esami i candidati che in due precedenti sessioni non abbiano conseguito l'idoneità, salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

§ 4.

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza o diploma di scuola media di 2° grado, secondo il vecchio o il nuovo ordinamento dell'istruzione media (licenza liceale, licenza o diploma professionale di istituto tecnico, licenza normale, diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione tecnica per le professioni di ragioniere o di geometra, diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, licenza del liceo femminile, ecc.);

b) diploma di licenza o di abilitazione rilasciate da un istituto commerciale.

§ 5.

È dovuta per l'ammissione la tassa di L. 200, da pagare all'erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

Il candidato dovrà presentare la sola *ricevuta* com'è indicato nel seguente § 14, lettera *c*).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*), n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 14, lettera *c*).

§ 6.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

§ 7.

A favore dei candidati è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato mediante presentazione di dichiarazione rilasciata dal capo d'Istituto presso il quale il candidato dovrà sostenere le prove scritte o grafiche ed orali. Pertanto gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente delle suddette dichiarazioni facendone richiesta al preside o al direttore dell'Istituto.

§ 8.

L'esame della stenografia comprende tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono:

a) svolgimento di un tema di cultura generale nei limiti del programma di esame di lettere italiane e storia per la maturità classica (stabilito dal R. decreto 5 novembre 1930, n. 1167, *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1930, o presso la Libreria del Provveditorato generale dello Stato, n. 1066, 1931-IX), da scrivere con caratteri stenografici. (Durata ore 5);

b) trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, scritto in caratteri comuni, come saggio calligrafico e di ortografia stenografica, con l'uso prescritto dell'abbreviazione logica. (Durata: ore 1);

c) trascrizione in caratteri stenografici per 20 minuti di seguito di un brano dettato alla velocità di circa 80 parole al minuto per i primi 10 minuti e alla velocità di circa 100 parole al minuto per i successivi 10 minuti, e, quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore e mezzo dalla dettatura.

Le prove *b*) e *c*) debbono essere compiute nell'istesso giorno.

La prova orale comprende i seguenti esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente:

a) lettura di uno stenoscritto italiano;

b) colloquio sulla teoria del sistema Gabelsberger-Noë;

c) lezione pratica.

§ 9.

L'esame della calligrafia comprende una prova scritta, due prove grafiche, da eseguirsi in giorni differenti, e una prova orale.

I saggi delle prove grafiche dovranno essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato di cm. 25 per 35, ad eccezione di quello di dettatura che dovrà essere eseguito su foglio protocollo non rigato. Per l'esecuzione delle prove grafiche è assolutamente vietato di consultare modelli e calchi preparati in precedenza.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria. (Durata: ore 5).

Prima prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione di non meno di sette righe di scrittura spontanea sotto dettatura;

b) trascrizione di esso dettato in carattere *corsivo* calligrafico;

c) esecuzione in carattere posato calligrafico dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

d) saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, d'un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè italiano, inglese, rotondo, stampatello, gotico. Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Seconda prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione dell'alfabeto minuscolo *aldino* (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

b) esecuzione di due saggi: uno di *cancelleresco* (corpo medio minimo mm. 8), l'altro di *gotico delle pergamene* (corpo medio minimo mm. 8), consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole;

c) esecuzione di alcune lettere di carattere *romano* (altezza minima cm. 4) scelte dalla Commissione.

N. B. — Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà d'integrare la seconda prova grafica con un saggio, a sua scelta, di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle suddette prove grafiche.

Prova orale.

I Parte. — Conversazione sulla seguente materia di cultura generale:

La civiltà ellenica; istituzioni e costumi; lettere, scienze, arti, commerci. La Magna Grecia.

La Repubblica romana e l'Impero. Il mondo latino; istituzioni civili e militari, usi e costumi, religione. Virgilio.

Le invasioni barbariche in Italia. Il Feudalismo. La civiltà araba e la sua diffusione nel Mediterraneo. La Chiesa e l'ordinamento feudale; Gregorio VII, Innocenzo III.

I Comuni e le Repubbliche marittime, le Signorie, i Principati. La vita politica, economica, sociale, religiosa nel medio evo; figure più rappresentative. La letteratura: Dante, Petrarca, Boccaccio. Monumenti più importanti dell'arte medioevale.

Umanesimo e Rinascimento; lettere, scienze, arti: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Machiavelli, Ariosto.

I viaggi di esplorazione e le grandi scoperte.

La Riforma e la Controriforma.

Il Seicento ed il Settecento. Le scienze: Galilei. Le lettere: Goldoni, Parini, Alfieri.

La Rivoluzione francese. Napoleone e la sua età. Influsso del movimento napoleonico in Italia. Foscolo.

Il Risorgimento e la formazione dell'unità italiana; forze politiche ed economiche; lettere, scienze, arti. Uomini politici e scrittori più rappresentantativi. Sviluppo demografico italiano. Colonie.

La guerra mondiale e il Fascismo.

II Parte. — Discussione intorno agli elaborati e conversazione (con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna) sulle seguenti materie:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati. Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica; i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici e i più rinomati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso al giorno d'oggi; teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuola. Sull'opportunità, allo scopo di ottenere un tipo moderno di scrittura nazionale, d'insegnare nelle scuole medie il *cancelleresco*, come quello che meglio riassume gli elementi caratteristici delle scritture comunemente usate in Italia prima della introduzione delle penne metalliche.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali. Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quella tipografica (decorazione del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà essere interrogato su argomenti della I e della II parte.

Lezione pratica. — Verterà su di un tema che la Commissione esaminatrice potrà comunicare al candidato anche due ore prima della prova e riguarderà i programmi delle scuole medie. Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine d'insegnamento collettivo, i vari caratteri, e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

§ 10.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove scritte e nella prova orale.

Non sono quindi ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto meno di sei decimi in qualcuna delle prove scritte, escluso qualsiasi compenso tra le singole votazioni.

§ 11.

Gli esami avranno luogo nelle città e presso gli Istituti qui sotto indicati:

Calligrafia:

Bari - Regio istituto tecnico « G. Cesare ».
Bologna - Regio liceo scientifico « A. Righi ».
Cagliari - Regio liceo scientifico.
Firenze - Regio istituto tecnico « Galileo Galilei ».
Milano - Regio istituto tecnico « P. Verri ».
Napoli - Regio istituto tecnico « G. B. Della Porta ».
Palermo - Regio istituto tecnico « Francesco Crispi ».
Roma - Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci ».
Torino - Regio istituto tecnico « Germano Sommeiller ».
Trieste - Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci ».

Stenografia:

Bari - Regio istituto commerciale « Goffredo di Crollalanza ».
Bologna - Regio istituto tecnico « Pier Crescenzi ».
Cagliari - Regio istituto tecnico « Pietro Martini ».
Firenze - Regio istituto commerciale.
Milano - Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo ».
Napoli - Regio istituto tecnico « Mario Pagano ».
Palermo - Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore ».
Roma - Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti ».
Torino - Regio istituto commerciale « Quintino Sella ».
Trieste - Regio istituto-scuola commerciale.

12.

Il diario delle prove, per tutti i detti Istituti, è il seguente:

Calligrafia:

Prova scritta . . . . 4 aprile 1932-X.
Prima prova grafica . . . . . 5 aprile 1932-X.
Seconda prova grafica . . . . 6 aprile 1932-X.

Stenografia:

Prova scritta *a*) . . . . 11 aprile 1932-X.
Prove scritte *b*) e *c*) . . . . . 12 aprile 1932-X.

I canditati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni del presidente della Commissione esaminatrice.

Tutte le prove, scritte e orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

§ 13.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono funzionari in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 14.

La domanda di ammissione, da redigere su carta legale da L. 3, deve essere presentata, non più tardi del 29 febbraio 1932-X, al preside o direttore dell'Istituto presso il quale il richiedente desidera di sostenere l'esame.

Non è ammesso il cambiamento di sede senza esplicita autorizzazione del Ministero.

La domanda dovrà indicare *il cognome, nome e paternità del richiedente e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame.* Il richiedente ha l'obbligo di comunicare al detto preside o direttore qualunque successivo cambiamento di domicilio o residenza, altrimenti l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di sua irreperibilità in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *atto di nascita.* La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) *il titolo di studio* — in originale o in copia autentica — in base al quale si domanda l'ammissione (giusta le indicazioni contenute nel § 4).

c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 200 (modello 72-*A*), rilasciata da un procuratore del registro, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda di esame.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa sarà rimborsata soltanto nel caso che l'esame di abilitazione sia revocato e non abbia più luogo.

§ 15.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il preside o il direttore dell'Istituto assegna al richiedente un termine non superiore ai 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dall'esame di abilitazione gl'istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel precedente paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

§ 16.

Il preside o direttore dell'Istituto decide dell'ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà direttamente comunicazione all'interessato.

In mancanza di comunicazione di esclusione, l'istante si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del preside o direttore dell'Istituto.

§ 17.

Gl'istanti esclusi dall'esame hanno diritto di presentare ricorso, entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per l'educazione nazionale.

§ 18.

La decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo e contro la stessa non è ammesso altro ricorso che al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Gl'istanti esclusi, che presentano ricorso secondo la disposizione del precedente paragrafo, saranno, in pendenza del ricorso, ammessi all'esame condizionatamente all'esito favorevole del ricorso stesso.

La partecipazione all'esame si riterrà quindi per non avvenuta nel caso di reiezione del ricorso.

§ 19.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono inviati a cura dei presidi o dei direttori degli Istituti, al Ministero dell'educazione nazionale, il quale accertatane la regolarità, li approva e pubblica i nomi degli abilitati nel *Bollettino ufficiale,* parte II.

§ 20.

I candidati che conseguono l'abilitazione dovranno richiedere al Ministero, Direzione generale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale - Ufficio concorsi ed esami di abilitazione, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito dell'esame.

Contemporaneamente coloro che hanno conseguita l'idoneità, dovranno richiedere il diploma di abilitazione nei modi sopra indicati.

§ 21.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi e i presidi e direttori degli Istituti indicati nel § 9 daranno la più ampia diffusione a questo decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(250)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1559 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Antonio, figlio del fu Francesco e di Domenica Morin, nato a Lussinpiccolo il 7 gennaio 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9472)

N. 1564 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bussanich Maria, figlia del fu Bartolomeo e della fu Maria Picinich, nata a Lussinpiccolo

il 30 maggio 1872 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9473)

N. 1561 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Paolo, figlio del fu Domenico e della fu Maria Buiacich, nato a Lussinpiccolo il 18 settembre 1873 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Bussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italia anzidetta anche alla moglie Bortola Benussi fu Antonio e di Caterina Bonifacich, nata a Ossero, il 30 ottobre 1880 ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Anna, il 28 agosto 1906; Paolo, il 20 luglio 1908; Maria, il 18 agosto 1910; Caterina, il 13 ottobre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9474)

N. 1577 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Domenica Carcich, nato a Lussinpiccolo il 21 novembre 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Stiparich fu Martino e di Elisabetta Picinich; nata a Lussinpiccolo il 24 giugno 1888, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Giovanni, il 20 febbraio 1912; Aldo, il 14 marzo 1915; Caterina, il 17 settembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9477)

N. 1576 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Giuseppina Sablich, nato a Lussinpiccolo il 31 agosto 1902 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Lister di Giuseppe e di Francesca Suttora, nata a Lussinpiccolo il 4 agosto 1907, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Ermando, l'8 maggio 1926; Elda, il 28 novembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9478)

N. 1430 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Giuseppe, figlio del fu Paolo e della fu Domenica Rerecich, nato a Lussingrande l'11 gennaio 1872 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9512)

N. 1298 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacchiaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bacchiaz Eugenio, figlio del fu Giuseppe e di Maria Sestan, nato a Pedena (Pisino) il 27 novembre 1865 e abitante a Pedena (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacchia ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9513)

N. 1001 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bancich » e « Milassich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bancich Caterina ved. di Giorgio, figlia del fu Giuseppe Milassich e della fu Antonia Stanisich, nata a Gallignana il 17 febbraio 1852 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banci » e « Milassi » (Banci Caterina, ved. di Giorgio, nata Milassi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione apparsa a pag. 6107 della *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931 (Elenco per smarrimento certificati di rendita nominativa) il nome riferibile alle intestazioni 4ª e 5ª rispettivamente segnate coi nn. 262373 e 271270, indicato in « Cleto » va rettificato in « Cletto ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 11.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.61	Oro	379.77
Svizzera	385 —	Belgrado	35.25
Londra	68.875	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.98	Albania (Franco oro)	—
Spagna	167 —	Norvegia	3.70
Belgio	2.75	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.72	Svezia	3.83
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	220 —
Praga	59 —	Danimarca	3.75
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.90
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.80
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	44.175
New York	19.682	Consolidato 5 %.	81.075
Dollaro Canadese	16.62	Obblig. Venezie 3,50%	81.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons 5 %	370651	500 —	Gabelli Dina fu *Giuseppe*, dom. in Campegine (Reggio Emilia); con usuf. vital. a Scamoni *Angela* fu Agostino, ved. di Gabelli *Giuseppe*, dom. in Poviglio.	Gabelli Dina fu *Cirillo-Giuseppe*, dom. come contro; con usuf. vital. a Scamoni *Maria-Angela* fu Agostino, ved. di Gabelli Cirillo-Giuseppe, dom. in Poviglio.
»	68492	700 —	di Tocco *Cristina* di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	di Tocco *Maria-Cristina*, di Roberto, minore ecc. come contro.
»	97721	115 —	Pero *Marietta* fu Giuseppe moglie di Villa *Francesco* fu Remigio, dom. in Pecetto di Valenza (Alessandria) vincolata.	Pero *Maria-Teresa* fu Giuseppe, moglie di Villa *Igrazio-Francesco* fu Remigio, dom. come contro; vincolata.
»	117950	200 —	Mazza *Iole-Maria* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Briatore Teresa di Giovanni, ved. Mazza, dom. in Ormea (Cuneo).	Mazza *Ida-Maria* fu Luigi, minore ecc. come contro.
3.50 %	259037	350 —	Accame Angelina fu Vincenzo, moglie di Pietro Ghiglione, dom. in Lano (Genova), vincolata.	Accame *Luigia-Pedrina* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	235498	420 —	Istituto dei sordo-muti in Torino; con usuf. vital. a Canale *Giuseppa* fu Gio-Battista, moglie di Chiola *Gaspare-Antonio*.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Canale *Catterina-Maria-Carolina-Giuseppina* fu Giovanni Battista, moglie di Chiola *Antonio-Gaspare*.
»	387634	59,50	Allemano Angelo di *Battista*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cerrina (Alessandria).	Allemano Angelo di Giovanni Battista, minore, ecc. come contro.
»	387635	59,50	Allemano Ernesto di *Battista* minore ecc. come la precedente.	Allemano Ernesto di *Giovanni Battista*, minore, ecc. come contro.
»	387636	59,50	Allemano *Raineri* di *Battista*, minore ecc. come la precedente.	Allemano *Ranieri* di *Giovanni Battista*, minore ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	2190	150 —	Cipriano *Felice-Antonio* fu Francesco-Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Forgione Maria di Vincenzo, moglie in seconde nozze di Cerullo Pietro.	Cipriano *Carmine-Felice-Antonio* fu Francesco-Pasquale, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	52955	1.575 —	Astuti *Amalia* fu Luigi, moglie di Leonelli Salvatore, dom. in Salerno, vincolata.	Astuti *Amelia* fu Luigi, moglie ecc. come contro.
» » » »	507954 507955 507956 507957	30 — 30 — 30 — 5 —	Maggiora Aida, Maggiora Caterina, Maggiora Elvira } di Romolo minori sotto la p. p. del padre; Maggiora Aida, Caterina, Elvira } del padre, dom. in Refrancore (Alessandria); con usufrutto vital. a *Malpasciuto Carolina* fu Domenico, ved. *Accomero*, dom. in Refrancore.	Intestate come contro; con usuf. vital. a *Malpassuto Luigia-Carolina* fu Domenico, ved. *Accornero*, dom. in Refrancore.
»	507958	95 —	*Accomero* Erminia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ghisio Caterina fu Michele, ved. *Accomero*, dom. in Refrancore (Alessandria), con usuf. vital. come la precedente.	*Accornero* Erminia fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Ghisio Caterina fu Michele, ved. *Accornero*, dom. come contro, con usuf. vital. come la precedente.
»	33457 Littorio	500 —	Ciapessoni Carlo fu Carlo, dom. in Isola Comacina (Como); con usuf. vital. a Gerletti Carmelina fu *Francesco*, ved. di Ciapessoni Carlo, dom. in Isola Comacina (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Gerletti Carmelina fu *Battista* ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	342722	250 —	Federico Teresina di Anna Maria, *nubile*, dom. in Rossano Calabro (Cosenza); con usuf. vital. a Strofaci Francesco, fu Domenico, dom. in Rossano Calabro (Cosenza).	Federico Teresina di Anna Maria, *minore sotto la tutela legale della madre Federico Anna-Maria*, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
3.50 %	287115	1.050 —	Fenice Maria ved. di Stella Carlo e moglie in seconde nozze di Borghese *Vittorio* fu Claudio, dom. in Milano.	Fenice Maria ved. di Stella Carlo, e moglie in seconde nozze di Borghese *Augusto-Vittorio* fu Claudio, dom. in Milano.
»	287116	1.050 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Cons. 5 %	357176	155 —	Viglione *Rosa* fu Donato moglie di Verde Gennaro dom. in Rionero in Vulture (Potenza), vincolata.	Viglione *Santa-Rosa* fu Donato, moglie ecc. come contro.
»	292370	16.000 —	Gambetta *Flaminia* fu Giovanni Battista, ved. di Brichetto Umberto, dom. in Genova.	Gambetta *Carlotta-Flaminia-Virginia* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come contro.
3.50 %	315273	175 —	Reyneri *Adele* di Carlo nubile, dom. in Torino, vincolata come dote costituitosi dalla titolare pel suo matrimonio con Ravinale *Giovanni Battista* di Sebastiano.	Reyneri *Adelaide-Maria-Teresa* di Carlo, nubile, dom. in Torino; vincolata come dote costituitasi dalla titolare pel suo matrimonio con Ravinale *Carlo-Giovanni-Battista* di Sebastiano.
Cons. 5 %	245472	375 —	Navone *Pierino* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bruzzo Maria di Giorgio, ved. di Navone Giovanni fu Nicolò, dom. in Molassana (Genova).	Navone *Maddalena, detta anche Pierina Maddalena*, minore ecc., come contro.
»	136729	740 —	Fossati *Adolfo* fu Pietro, dom. in Torino.	Fossati *Giuseppe-Adolfo* fu Pietro, dom. in Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 gennaio 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA

(205)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 95.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1550 — Data: 28 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sabatini Primo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 27 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Di Stefano Federico per conto del comune di Aragona — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 14 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Cimbali notar Francesco fu Leone — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10253)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 28 dicembre u. s. è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cervino, provincia di Napoli.

(249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Reggio Emilia.

Si comunica che con R. decreto 14 dicembre 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1931, registro n. 7 Interno, foglio n. 215) il signor ing. Ottavio Ferrari è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Reggio Emilia, pel triennio 1930-32, in sostituzione del signor ing. Silvio Montasini.

(248)

Sostituzione di alcuni componenti il Consiglio provinciale sanitario di Teramo.

Si comunica che con R. decreto 5 novembre 1931 (registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1931, registro n. 7 Interno, foglio n. 174) i signori dott. Dionisio Anselmo e prof. Cosimo Costantino sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Teramo pel triennio 1930-32, in sostituzione dei signori prof. Petini Aurelio e prof. Arturo Provenzale.

(247)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA
DIVISIONE ASSICURAZIONI

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Unione Mediterranea Grandine ».

La Società anonima per assicurazioni agricole « Unione Mediterranea Grandine » con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi degli articoli 33 e 35 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale un ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta Società, via Senato, 28.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(246)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di insegnante di lettere e cultura fascista presso il Regio istituto d'arte di Urbino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 52 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto l'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la pianta organica del Regio istituto d'arte di Urbino, approvata con R. decreto 9 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1931, registro 308, foglio 125;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, ad un posto di insegnante di lettere italiane, storia e geografia, diritti e doveri e cultura fascista nei corsi inferiori e superiori nel Regio istituto d'arte di Urbino.

Art. 2.

L'insegnante prescelto verrà inquadrato quale titolare in esperimento al grado 10°, gruppo *A*, con lo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al detto grado.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti) entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40, detto limite è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente, nei Regi istituti di istruzione artistica, e, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino di naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) diploma di laurea in lettere;

h) stato di famiglia.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo: i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente, non saranno prese in considerazione, come non saranno prese in considerazione le domande che si riferiscono a documenti presentati a Direzioni generali diverse da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione ove lo stimi necessario, avrà la facoltà di chiamare tutti i concorrenti o alcuni di essi ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito, le benemerenze di guerra saranno valutate a norma dell'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sopra citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(210)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a premio biennale di fondazione del dott. Daniele Vitalevi di L. 7000 per la migliore opera di diritto civile di autore italiano presso la Regia università di Torino.

Il preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino;

Visto il R decreto 29 dicembre 1923, n. 2910, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1924, col quale la Regia università di Torino è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 disposto con testamento olografo dal dott. Daniele Vitalevi perchè « coll'interesse biennale di detta somma investita in rendita consolidata 3,50 % sia bandito ogni due anni dalla Facoltà di legge un concorso con premio di L. 7000 fra tutti i cultori delle scienze legali in Italia per la migliore opera di diritto romano e civile alternativamente »;

Visti lo statuto e il regolamento di detta fondazione eretta in ente morale col R. decreto sopra citato;

Dichiara aperto il concorso al premio biennale di fondazione del dott. Daniele Vitalevi di L. 7000 per la migliore opera di autore italiano di diritto civile, alle condizioni che seguono:

1° le opere da presentarsi al concorso dovranno appartenere al quadriennio 1926-1929;

2° sono ammesse al concorso tanto le opere manoscritte, quanto quelle stampate, sia in volume a parte, sia in riviste e periodici italiani o stranieri;

3° le opere dovranno essere presentate al concorso entro il 31 marzo 1932-X, possibilmente in numero di 5 esemplari, e in ogni modo in non meno di 3, accompagnate da una domanda in carta da bollo da L. 3, indirizzata al preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino (in via Po, 17);

4° l'opera premiata dovrà a cura del suo autore essere stampata, se presentata manoscritta, e recare nel frontespizio l'epigrafe: « Alla memoria dell'avv. prof. Marco Vitalevi »; e contenere inoltre un cenno biografico di questo illustre avvocato e professore; se l'opera è già stampata dovrà essere aggiunto un supplemento per l'epigrafe e pel cenno biografico.

Torino, addì 19 dicembre 1931 - Anno X

Il preside della Facoltà di giurisprudenza:
FEDERICO PATETTA.

Il direttore di Segreteria: PAOLO CARULLO.

Il rettore: SILVIO PIVANO.

(239)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua e letteratura italiana nell'Istituto commerciale pareggiato di Brà.

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua e letteratura italiana nell'Istituto commerciale pareggiato di Brà.

I concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione dell'Istituto in Brà la domanda in carta da bollo da L. 3 nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, con annessi i seguenti documenti:

a) attestato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;
d) certficato penale generale;
e) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;
f) stato di famiglia;
g) fotografia autenticata;
h) ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60, fatta all'Istituto commerciale pareggiato di Brà;
i) laurea in lettere;
l) certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;
m) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;
n) elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai detti documenti i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli o lavori che crederanno opportuno presentare nel loro interesse.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento o per la causa fascista, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente avviso, e la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero della educazione nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui alle lettere *m)*, *n)*.

È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno in cui il candidato dovà presentarsi all'esperimento o prova di esame e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla Direzione dell'Istituto.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano all'Istituto commerciale di Brà dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

La Commissione esaminatrice, presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale, si adunerà presso il Ministero dell'educazione nazionale, dove pure avranno luogo le prove di esami. Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme sancite dal regolamento per la istruzione media commerciale, 28 maggio 1925, n. 1190.

La nomina avverrà secondo l'ordine della graduatoria. La nomina sarà fatta per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 14.400 annue aumentabili dopo un primo quadriennio di L. 600, dopo un secondo quadriennio di L. 700, dopo un terzo quadriennio di L. 800.

L'indennità di servizio attivo è di L. 3000 annue.

Aggiunta di famiglia se e in quanto dovuta.

Le ore d'insegnamento, eventualmente superiori alle 20 settimanali regolamentari, saranno retribuite in conformità della tabella *G*, annessa al R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, e del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Il trattamento economico è però soggetto alla riduzione del 12 % ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena invitato dal Consiglio di amministrazione, e dovrà stabilire la sua residenza in Brà.

Qualora non si presenti ad assumere il servizio entro 10 giorni dall'invito, verrà sostituito dal candidato che lo segue nella graduatoria.

Brà, addì 10 dicembre 1931 - Anno X.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

(236)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.